

UNIONE DEI COMUNI "TERIAS CLIMITI"

Assemblea dell'Unione

Verbale n. 5 del 19/12/2017

L'anno 2017 il giorno 19 del mese dicembre alle ore 17 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Unione dei Comuni TERIAS CLIMITI per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio consolidato del gruppo Amministrazione pubblica "Unione dei Comuni Terias Climiti"

Sono presenti i componenti l'Assemblea dell'Unione Terias Climiti Sigg.:

- Fagone La Zita Paolo
- Ventura Sebastiano
- Nardo Sebastiano
- Genovese Salvatore
- Bafumi Concetta
- Mangiafico Alessia
- Riggio Teresa
- Valenti Barbara

Assume la funzione di Presidente dell'Adunanza la Sig.ra Mangiafico Alessia che, constatata la presenza dei suddetti componenti, dichiara valida la seduta.

Assiste in qualità di Segretario dell'Unione Terias il Dr. Stefio Giuseppe;

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- ai sensi dell'art. 11-bis del suddetto D. lgs.vo, come introdotto dall'art. 1 del D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, è prevista, relativamente all'anno contabile 2016, la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio contabile applicato al bilancio consolidato (allegato n .4/4), considerando ai fini della inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società, indipendentemente dalla sua forma giuridica, pubblica o privata;
- la previsione inerente la redazione di un bilancio consolidato è ricompresa, altresì, anche nell'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174 che ha inserito l'art. 147 quater del TUEL in materia di controlli sulle società partecipate non quotate;

RILEVATO CHE:

- il premesso "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento prevede che vengano predisposti **due distinti elenchi** - oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il cosiddetto "**gruppo amministrazione pubblica**", evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 2) **gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;**

CONSIDERATO CHE il "gruppo amministrazione pubblica" risulta costituito da:

- 1) organismi strumentali, costituiti da eventuali articolazioni organizzative della capogruppo, ma prive di personalità giuridica;
- 2) enti strumentali controllati, costituiti dagli enti pubblici e privati, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;
- 3) enti strumentali partecipati da un ente locale di cui al l'art. 2 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), costituiti da aziende o enti, pubblici o privati, nel quale l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di parti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che il principio allegato 4/4 al D.lgs 118/2011 prevede il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica venga predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'ente capogruppo alla data del 31.12 dell'esercizio cui si riferisce;

CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni ha approvato il rendiconto completo dell'esercizio 2016;

CONSIDERATO CHE l'Unione dei Comuni non possiede partecipazioni societarie;

RITENUTO pertanto prendere atto, per quanto sopra motivato, che non ci sono società partecipate da inserire nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" dell'Unione dei Comuni Terias Climiti e quindi non occorre redigere il bilancio consolidato;

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e che non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTI gli art. 11 -bis e ss. del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;

VISTO il TUEL;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Unione di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo, anche ai fini motivazionali del presente atto.

2. di dare atto che l'Unione dei Comuni Terias Climiti non possiede partecipazioni e che pertanto non va redatto un bilancio consolidato;

In vista dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata unanime votazione

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente dell'Assemblea
f.to. Sig. Mangiafico Alessia

Il Segretario dell'Unione
f.to Dr. Stefio Giuseppe

Il Consigliere Anziano
f.to Sig. Ventura Sebastiano

SERVIZIO TECNICO INTERESSATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li 19/12/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to. Marchica Enza

VERBALE N. 6 DEL 15/12/2017

Oggetto: Parere del Revisore Unico dei conti sulla proposta di deliberazione consiliare: *“bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica” Unione dei Comuni Terias Climiti*

Il Revisore Unico

PRESO ATTO CHE

- il **decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118** ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del **decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, come introdotto dall'articolo 1 del **decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126**, applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del **decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, come introdotto dall'articolo 1 del **decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126**, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2017 con riferimento all'esercizio 2016.

VERIFICATO CHE

- L'Unione dei Comuni Terias Climiti non possiede società partecipate e che pertanto non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato per l'anno 2016;

VISTA

- la proposta di deliberazione da trasmettere al Consiglio dell'Unione;
- visto il parere tecnico-amministrativo del responsabile del servizio e che la proposta non necessita di parere del responsabile del servizio finanziario in quanto non comporta impegno di spesa;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica” Unione dei Comuni Terias Climiti

Il Revisore Unico

Dott.ssa Rita Forte



